

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S.D. SIAN - IGIENE ALIMENTI e NUTRIZIONE**

**D. Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008: disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004.
Modalità tecniche di versamento ed atti conseguenti. Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro n. 1521 del 28.5.2009**

Si informa che dal 12 dicembre 2008 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008 pubblicato nella G.U. n. 289 dell'11/12/2008.

Il decreto sostituisce il D. Lgs. 432/98 e stabilisce gli importi da versare da parte dei titolari di determinate strutture del settore alimentare.

La Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro n. 1521 del 28.5.2009 ha fornito indicazioni applicative.

Le aziende con stabilimenti ricompresi nell'allegato A, Sezione 6, del citato D.Lgs. 194/2008, che svolgono attività prevalentemente all'ingrosso, sono tenute a versare all'AUSL, a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, una tariffa annua forfettaria, corrispondente alla propria tipologia di attività ed alla fascia produttiva di appartenenza, unitamente alle maggiorazioni previste, per l'anno 2009, dall'art. 11 comma 1 (20%) e comma 4 (0,5%) del decreto legislativo citato.

È soggetta a pagamento della tariffa solo l'impresa con prevalente attività all'ingrosso, cioè quella che commercializza non al dettaglio una quantità della propria produzione superiore al 50% (si intende per ingrosso la vendita non effettuata al consumatore finale).

La circolare del Ministero della Salute del 17.04.2009 precisa che: "Qualora uno stabilimento svolga più di una attività si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente. Al fine dell'individuazione **dell'attività prevalente** si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario dell'attività (rispetto alla registrazione - DIA). Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate..."

La Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro n. 1521 del 28.5.2009 ha attivato le procedure relative. I titolari degli stabilimenti potranno calcolare l'importo dovuto sulla base della produzione annua dichiarata.

Esempio: stabilimento ricadente nella fascia produttiva annua "A" (vedere allegato A sezione 6)

- Tariffa annua dovuta ai sensi dell'Allegato A sezione 6: € 400,00
- Maggiorazione 20% (prevista all'art. 11 comma 4) calcolato su € 400,00 = € 80,00
- Contributo 0,5% (prevista all'art. 11 comma 4) calcolato su € 400,00 = € 2,00
- Totale da corrispondere (salvo conguaglio attivo o passivo): € 482,00

Il versamento deve essere effettuato a favore della ASL VITERBO o tramite c/c postale:

n° 11439015: specificando nella causale: "D. Lgs. n. 194/08 - Tariffa dovuta per l'anno [] [] [] []"

o tramite bonifico bancario intestato a **AZIENDA U.S.L. VITERBO**

IBAN IT 15 H 08327 14500 000 0000 11200

BIC ROMAITRRXXX

Banca di Credito Cooperativo di Roma

Agenzia 166 - via Monte Zebio n.62 - Viterbo 01100

specificando nella causale: "D. Lgs. n. 194/08 - Tariffa dovuta per l'anno [] [] [] []"

Si richiama l'**attenzione** su quanto previsto dall'art. 10, comma 5, di seguito riportato: "In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, **in caso di incompleto pagamento della medesima**, l'importo è maggiorato del 30%, oltre gli interessi maturati nella misura legale".

In fase di prima applicazione, le procedure di cui al precedente capoverso verranno adottate trascorsi 60 giorni dal sollecito di pagamento inviato all'interessato.

Le aziende con stabilimenti ricompresi nell'allegato A, sezioni da 1 a 5, del citato decreto 194/2008, sono tenute a versare alla AUSL, come avveniva in passato con il D. Lgs. 432/98, a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali, la tariffa corrispondente alla tipologia di attività ed entità di produzione svolte, unitamente alle maggiorazioni previste per l'anno 2009 dal già citato art. 11.

L'**autodichiarazione** debitamente compilata e sottoscritta (unire copia fotostatica di documento di identità in corso di validità) e la sezione del bollettino di C/C POSTALE attestante l'avvenuto versamento dovranno essere inoltrate a: AUSL Viterbo – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAN. Allo stesso modo L'autodichiarazione dovrà essere inviata anche nel caso di stabilimenti che il titolare ritenga non soggetti al versamento in quanto la produzione commercializzata all'ingrosso è inferiore al 50% del totale.

Si ricorda che l'autodichiarazione è soggetta a verifiche ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni da parte degli Enti competenti (Guardia di Finanza e Polizia Amministrativa).

Vengono messi a disposizione in rete:

- [Stralcio dell'All. A Sezione 6](#)
- [Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro n. 1521 del 28.5.2009](#)
- [Modello di autodichiarazione](#)